Proposta di legge concernente

“MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, L’ATTRATTIVITÀ DEGLI INVESTIMENTI E LA SEMPLIFICAZIONE”

RELAZIONE PER L’AULA

Gentile Presidente, gentili Consiglieri,

sottoponiamo all’esame del Consiglio regionale la proposta di legge regionale n. 194 del 31 ottobre 2019 recante “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”.

Prima di delineare in sintesi il contenuto del documento, vorrei ringraziare i Consiglieri di Maggioranza e di Opposizione e, in particolare, il Presidente della IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, e i suoi componenti per l’apporto alla discussione del provvedimento in Commissione anche con la presenza in audizione di taluni Assessori di settore che ha potuto permettere un’analisi maggiormente approfondita di tematiche settoriali afferenti i rispettivi Assessorati.

Nel corso dei lavori in Commissione bilancio, sono stati approvati 87 emendamenti: 43 presentati dai Consiglieri di Opposizione, 5 di Rappresentanti della Maggioranza e 39 della Giunta (questi ultimi in buona parte soppressivi di articoli, aggiornamento delle coperture finanziarie e in accoglimento di segnalazioni dell’ATN).

\*\*\*\*\*

Il presente disegno di legge è un progetto normativo finalizzato a potenziare le capacità di crescita economica del territorio regionale e alla riduzione degli oneri amministrativi incombenti su cittadini famiglie e imprese.

Il progetto non contiene solamente una pluralità di norme di semplificazione concernenti le attività economiche sociali e culturali, ma soprattutto un sistema coordinato di dispositivi di semplificazione e incentivazione agli investimenti nel territorio laziale. Il corpus principale della proposta di legge, infatti, definisce una piattaforma avanzata di dialogo e accompagnamento amministrativo per progetti di investimento in attività produttive.

È infatti noto tanto in letteratura, quanto nell’esperienza empirica, come la scelta di collocazione degli investimenti tra territori in marcata competizione (come sono le regioni italiane ed europee) sia fortemente orientata dal grado di certezza che i sistemi istituzionali territoriali sono in grado di fornire agli operatori economici.

La nuova disciplina è concepita assumendo il punto di osservazione del potenziale investitore, in modo da definire un dispositivo in grado di “affiancarlo” lungo l’intero ciclo della progettazione e realizzazione dello stesso. In primo luogo viene potenziata la funzione di candidatura dei territori all’accoglimento di insediamenti produttivi attraverso il rafforzamento delle funzioni del Consorzio industriale unico allo scopo di promuovere progetti strategici di innovazione, recupero e riqualificazione delle aree industriali dismesse, ricercando investitori nazionali ed esteri, e promuovendo le opportunità di investimento nell’economia del territorio.

Il potenziamento di tali funzioni promozionali e di attrattività, in linea con le disposizioni normative in materia già introdotte nella legislazione con la legge di stabilità, apre quindi la strada ad una modalità più avanzata di gestione istituzionale dei progetti di investimento presentati: questi saranno oggetto di un “*Accordo regionale di insediamento e sviluppo*” che attiva una procedura dedicata – attraverso la Conferenza dei servizi - che garantisce certezza di tempi e contenuti per tutti gli elementi autorizzatori necessari per la realizzazione dello stabilimento produttivo e per la sua messa in opera.

Un progetto di investimento viene innanzitutto trattato in conferenza preliminare, in modo da fornire al proponente ogni elemento utile alla progettazione esecutiva da presentare nella successiva conferenza decisoria, al termine della quale, un provvedimento unico assorbe pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

La proposta di legge conferisce dunque alla Conferenza dei servizi indetta esclusivamente dalla Regione la funzione di desk unico per la trattazione amministrativa di tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell’ente regionale, dei suoi enti strumentali e vigilati e di ogni altra autorità sub-regionale.

Convergono nella conferenza regionale, ovviamente, anche le espressioni endoprocedimentali di amministrazioni ed enti dello Stato che potranno anche aderire all’accordo di insediamento e sviluppo.

Inoltre, il potenziamento dell’ecoambiente istituzionale, allo scopo di attrarre maggiori investimenti, sono le disposizioni del secondo titolo della proposta di legge, contenenti numerose disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia urbanistica, in grado di ridurre significativamente oneri amministrativi per gli operatori economici per tutte le attività propedeutiche agli interventi di trasformazione o sviluppo territoriale ed immobiliare connessi all’impiantistica industriale.

\*\*\*\*\*

Queste leve operano dunque in modo interrelato per candidare il sistema economico e istituzionale del Lazio quale territorio per gli investimenti nel prossimo decennio, attraverso un combinato avanzato di meccanismi di semplificazione amministrativa, di sostegno economico del singolo progetto di investimento.

Accanto a questo insieme unitario di disposizioni per lo sviluppo, l’articolato normativo riposta ulteriori norme, componendosi di 23 articoli, di seguito illustrati nel dettaglio.

\*\*\*\*\*

**Art. 1**

L’articolo 1 **disciplina le nuove funzioni attribuite al Consorzio industriale unico del Lazio**, sul tema dell’attrattività territoriale degli investimenti. Restando ferme le funzioni già esercitate dai precedenti consorzi industriali ai sensi della lr 13/1997, il nuovo consorzio industriale sarà chiamato a svolgere, in particolare, le funzioni concernenti:

* la ricerca di investitori nazionali ed esteri;
* la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione industriale, anche al fine del recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse;
* il supporto alla Regione nell’esercizio della funzione di punto unico di contatto e nella valutazione delle ricadute economiche, occupazionali, sociali ed ambientali;
* la cooperazione alla realizzazione di opere per la fornitura di servizi necessari all’insediamento, allo sviluppo, alla riqualificazione e alla riconversione delle imprese;
* lo sviluppo di sinergie di tipo distrettuale, mediante la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;
* l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese;
* la gestione di incentivi e contributi a favore delle imprese.

Al fine di contribuire allo sviluppo dell’intero territorio regionale, il Consorzio potrà, altresì, stipulare appositi accordi con la Regione e con i comuni interessati per svolgere le attività descritte anche al di fuori del proprio territorio di competenza.

Il Consorzio sarà anche chiamato ad esercitare le funzioni di stazione appaltante competente ai fini dell’acquisizione di lavori, in modo da garantirne l’economicità e l’efficacia.

Infine, si definisce la governance del Consorzio, integrando le disposizioni già dettate, a livello di principi, dall’art. 40 della lr 7/2018.

**Art. 2**

**L’articolo 2 apporta modifiche alla l.r. 15/2008, allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare le attività di vigilanza e l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia urbanistico edilizia.**

Tale intervento risulta necessario in quanto a più di dieci anni dall’entrata in vigore della normativa in oggetto occorre constatare che, a fronte di un incremento delle istanze e delle segnalazioni di abusi da parte dei privati cittadini, gli interventi per i quali i poteri sostitutivi vengono concretamente esercitati costituiscono per buona parte interventi di lieve entità anche in considerazione del fatto che la legge, per ciò che attiene all’intervento sostitutivo, non disciplina criteri di distinzione dei diversi abusi né per ciò che concerne la natura (se ad es. trattasi di illeciti in zona vincolata o meno) né per ciò che riguarda l’aspetto dimensionale dell’opera abusiva. Sulle strutture regionali pertanto gravano procedimenti lunghi e complessi che richiedono l’espressione della Giunta, del Consiglio delle Autonomie Locali e del Presidente della Regione per ciascun singolo intervento.

Si propone pertanto un intervento legislativo finalizzato a ridare alla Regione il suo ruolo di tutela di interessi pubblici superiori e che riguardino interventi di livello territoriale significativo.

**Art. 3**

**L’articolo 3 dispone la modifica della l.r. 8/2012, al fine di ampliare la delega di funzioni amministrative in materia di paesaggio.**

In sostanza, nelle materie elencate all’articolo 1 della l.r. 8/2012 sono indicati in modo puntuale gli interventi delegati ai Comuni, anche nelle forme associative, che presentano determinati requisiti, gestiscono, insieme alla competente Soprintendenza, il procedimento autorizzativo e rilasciare il provvedimento conclusivo che autorizza o nega l’intervento proposto in area soggetta a vincolo paesaggistico. Viene introdotto l’obbligo per i comuni di destinare il 25% degli introiti derivanti dalle compatibilità paesaggistiche alla riqualificazione e al contrasto del rischio idrogeologico.

Le modifiche rispondono ad una duplice esigenza: ampliare la funzione di amministrazione attiva e di gestione diretta in materia di governo del territorio facente capo ai Comuni e liberare risorse umane e strumentali per le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo proprie della Regione.

**Art. 4**

**L’articolo 4 contiene disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** al fine di individuare nuove disposizioni operative in merito alle procedure di VAS, a oltre nove anni da quelle emanate con la DGR n.169 del 05/03/2010, nonché a delegare alcune funzioni in materia ambientale.

Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 7, commi 2 e 7, del d.lgs. 152/2006 tale intervento legislativo discende dall’esigenza di disporre, in analogia con quanto già operato dalla maggioranza delle Regioni, alcune funzioni di delega in favore degli enti locali ed in particolare dei Comuni, limitatamente ai procedimenti urbanistici la cui competenza è in capo ai Comuni stessi. La possibilità che l’Ente locale delegato svolga contemporaneamente la funzione di autorità competente e autorità procedente in materia di VAS, non solo trova supporto nella vigente normativa comunitaria e nazionale, ma anche a livello giurisprudenziale tale possibilità è stata chiaramente enunciata (cfr. sentenza C.d.S. n.133 del 12/01/2011). La stessa giurisprudenza amministrativa ha sottolineato in ogni caso la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l’autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente.

Per favorire l’adeguata competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, la Regione promuove attività di supporto e formazione alle amministrazioni locali interessate.

**Art. 5**

**Con l’articolo 5 si interviene sulla legge regionale 36/1987, al fine di introdurre incisive misure di semplificazione e snellimento nelle procedure urbanistiche in vigore, con l’obiettivo di ridurne sensibilmente i tempi necessari per giungere all’approvazione degli strumenti urbanistici.**

In primo luogo, si è intervenuto sulle varianti urbanistiche, individuando tipologie di varianti urbanistiche che, per la loro limitata incidenza territoriale o insediativa, vengono assoggettate alla procedura di approvare che la l.r. 36/1987 già prevede per gli strumenti urbanistici in variante. È da osservare, in proposito, che fino ad adesso, indistintamente tutte le varianti sono sottoposte alla medesima procedura approvativa, quella prevista dalla legge 1150/1942, la quale prevede, senza termini e senza conseguenze per il silenzio, una espressa deliberazione di giunta regionale preceduta dalla espressione del comitato regionale per il territorio.

Si è quindi ritenuto di sottoporre determinate varianti, considerate di minore impatto urbanistico e con ridotte ripercussioni sull’assetto già delineato dal piano regolatore come approvato dalla Regione, alla procedura semplificata di cui all’art. 4 della l.r. 36/1987, che non prevede il parere del comitato e l’approvazione implicita della variante se nel termine, portato a 120 giorni per questa fattispecie rispetto ai 90 dell’art. 4, non interviene la deliberazione di giunta regionale.

**Art. 6**

L’articolo 6, allo scopo di razionalizzare e semplificare i procedimenti di approvazione dei piani regolatori e dei piani attuativi, **disciplina il procedimento di restituzione ai Comuni dei piani affetti da irregolarità o con documentazione mancante, specificando la natura di atto dirigenziale della restituzione (finora invece effettuata con deliberazione di giunta), e chiarendo l’effetto di decadenza delle misure di salvaguardia.**

A tal fine si propone l’inserimento dell’articolo 66 ter nell’ambito della legge regionale 38/1999 recante le disposizioni sopra sinteticamente esposte finalizzate alla semplificazione istruttoria per l’approvazione dei piani regolatori degli strumenti urbanistici generali e dei piani attuativi.

Con un emendamento approvato in Commissione bilancio sono state introdotte alcune modifiche agli articoli sull’edificazione in zona agricola, effettuando sostanzialmente una riformulazione generale della disciplina. In particolare, si introduce quale parte del Par il piano della diversificazione agricola, autorizzando l’esercizio nelle zone agricole delle attività imprenditoriali.

**Art. 7**

Con l’articolo 7 si intende avviare una **ricognizione dei procedimenti di concessione aventi ad oggetto beni regionali, strumentale ad una successiva revisione dell’assetto organizzativo degli uffici regionali con l’obiettivo di concentrazione dei procedimenti e delle competenze.**

A tale fine, viene delegato ad uno o più regolamenti di Giunta regionale, oltre al riordino dell’assetto organizzativo, anche l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione a seguito della scadenza del titolo concessorio.

Nelle more della riorganizzazione delle competenze e dell’adozione dei regolamenti citati, le disposizioni dei commi 4 e 5 apportano delle modifiche alla legge regionale 22 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento dell’agro pontino), volte ad estendere ai procedimenti di concessione delle fasce frangivento le disposizioni in materia di beni contenute nel regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.

Nella stessa ottica di semplificazione e uniformità dei procedimenti, il comma 6 estende l’applicazione delle norme del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) ai procedimenti di rilascio delle concessioni delle aree golenali site nel comune di Fiumicino-località Isola Sacra.

Ai fini della concentrazione delle funzioni in capo ad uno stesso livello di governo, i commi 7, 8, 9 e 10 delegano ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio, fatte salve le concessioni riservate allo Stato nonché le funzioni e i compiti amministrativi delegati ai comuni relativi alle aree del demanio marittimo per finalità turistico e ricreative. Il Comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite. Ai comuni sono delegate anche le funzioni amministrative concernenti la gestione delle infrastrutture insistenti sulle aree portuali lacuali.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7, lettere b) e c), possono essere stipulati appositi protocolli di intesa tra la Regione e i comuni interessati volti ad assegnare, su base volontaria, personale regionale in posizione di distacco, in un numero massimo di trenta unità.

Il comma 11 individua le risorse finanziarie per l’attuazione di tali deleghe.

Al comma 12 si amplia le possibilità d’intervento dei concessionari, prevedendo la facoltà di optare per l’acquisto del bene qualora la sua alienazione rientrasse nei programmi di dismissione dell’Ente.

Al comma 13 si intende sanare le sperequazioni che si sono venute a creare tra coloro che hanno rinnovato i contratti di locazione agricoli, secondo i parametri previsti dalla presente legge e normative collegate, e coloro che non hanno provveduto. La finalità ultima è quella di uniformare il quantum dei canoni dovuti dai diversi soggetti.

**Art. 8**

Al fine di garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle **attività rurali aziendali,** con l’articolo 8 viene istituito, presso la Direzione regionale competente e presso le Aree decentrate dell’agricoltura (ADA), il Sistema autorizzativo per l’agricoltura finalizzato alla gestione delle informazioni prodotte, anche in modalità informatiche, utilizzate e condivise dalle amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, pareri o nulla osta relativi alle procedure.

Sulla base di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 15, della legge 241/1990:

* si abilita la struttura regionale competente in agricoltura a stipulare protocolli di intesa con tutti gli enti che intervengono nei procedimenti di autorizzazione per le imprese agricole;
* si consente alla struttura di sostituirsi, mediante accordi tra PA, ai Comuni che non sono in grado di rilasciare le autorizzazioni uniche per lo sviluppo di imprese agricole;
* si codifica il ruolo della struttura quale rappresentante unico regionale (R.U.R.) nelle conferenze di servizi simultanee;
* si consente alla struttura, sempre mediante accordi tra PA, di individuare tipologie di infrastrutture e opere da ricomprendere negli interventi di sviluppo agricolo;
* si prevede una DGR con linee guida e modulistica standardizzata per ridurre i tempi dei procedimenti autorizzativi in agricoltura unitamente alla modulistica per la presentazione dell’istanza, le modalità di verifica della documentazione e di verifica urbanistico-edilizia, l’avviso dell’avvio delle attività, lo schema di determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento autorizzativo;
* è fatta salva, in ogni caso, la facoltà degli imprenditori agricoli di avvalersi delle modalità procedimentali di cui all’articolo 1, commi 134 e 135 della legge 12/2011

**Art. 9**

**L’articolo 9 introduce una serie di modifiche volte a semplificare diversi aspetti della legislazione regionale in materia di ambiente.**

In particolare, si modifica la legge regionale 5 agosto 1998, n. 32, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di quanti intendono esercitare la raccolta di funghi, eliminando le procedure burocratiche attualmente necessarie per ottenere il tesserino in modo che per il raccoglitore sarà sufficiente esibire un documento di identità, la ricevuta del versamento e la copia dell’attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica della durata non inferiore alle 14 ore.

Si precisa che la Giunta regionale è l’organo della Regione competente ai fini dell’approvazione dei piani dei Parchi nazionali, previsti dal comma 4 dell’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Al comma 5 si dispone una modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 17 del 1995, consentendo ai cacciatori del Lazio di utilizzare per la caccia da appostamento agli uccelli acquatici e al colombaccio, al pari dei cacciatori delle altre regioni italiane, come richiami vivi, i derivati domestici del germano reale e il piccione selvatico (Columba Livia) dandone comunicazione scritta all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. La norma che si propone si allinea agli orientamenti del Ministero per le Politiche Agricole alimentari e Forestali nonché al parere rilasciato dall’Ufficio legislativo del Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare in merito al divieto dell’utilizzo del piccione torraiolo quale richiamo vivo per la caccia da appostamento.

Inoltre, si interviene in tema di prelievo venatorio (comma 6), specificando che nelle aree contigue del Parchi nazionali, qualora il carico venatorio stabilito non venga raggiunto con i soggetti residenti nei comuni laziali del parco e dell’area contigua, potranno essere ammessi anche i cacciatori aventi diritto all’accesso all’ambito territoriale di caccia su cui insiste l’area contigua.

Il comma 8 riorganizza l’assetto delle competenze in materia di foreste, riservando alla Regione la gestione delle foreste del patrimonio regionale, che potrà essere effettuata in via diretta dalla Regione stessa o, tramite convenzioni, da altri enti, sulla base di una proposta progettuale di gestione delle risorse forestali.

La Regione promuove, favorendo la costituzione e le attività di forme di gestione associata, gli interventi di valorizzazione del patrimonio e delle filiere castanicole da legno.

Nelle zone sprovviste della rete fognaria pubblica, per lo scarico delle acque reflue, provenienti da insediamenti inferiori a 50 abitanti equivalenti, oltre ai sistemi di evapotraspirazione e subirrigazione, sono consentiti sistemi di depurazione autonomi (comma 10).

Al comma 11 si introduce la possibilità di estendere di ulteriori tre mesi il termine di sei mesi previsto per il mantenimento di strutture amovibili all’interno delle aree naturali protette, previo accordo con l’ente di gestione e nel rispetto dei vincoli di tutela ambientale previsti.

Inoltre, nelle aree naturali protette, ove non sia prevista la distinzione tra zona A e zona B, si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona A.

Al comma 13 viene prorogato di sei mesi il termine previsto dal comma 4, dell’art. 31 della l.r. 7/2018 riguardante la sospensione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività estrattive oggetto della verifica straordinaria di cui al comma 3 dello stesso articolo e ricadenti nei poli estrattivi ricompresi nei distretti di cui alla l.r. 36/2001.

Al comma 14, si prevedono interventi in materia di apicoltura per agevolare l’attivazione di biomonitoraggi ambientali attraverso le api.

Al comma 15 viene modificato il perimetro del Parco dell’Appia Antica. Si tratta di un adeguamento minimo del perimetro nel pieno rispetto di quanto previsto dal documento di indirizzo redatto in occasione di un recente ampliamento del Parco.

**Art. 10**

**Nelle more dell’approvazione del piano energetico regionale, con l’articolo 10 si introducono alcune misure in materia di fonti energetiche rinnovabili.**

I commi 1 e 2 disciplinano l’istituzione di comunità energetiche, senza finalità di lucro, al fine di incentivare la produzione e l’autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili, di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento dei consumi energetici nonché di favorire l’educazione energetica nelle comunità locali.

Le comunità energetiche sono istituite su iniziativa di comuni o di unioni di comuni, mediante l’adozione di uno specifico protocollo d’intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto in conformità alla disciplina demandata alle previsioni regolamentari che la Giunta regionale dovrà adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita la commissione consiliare competente.

I commi 3 e 4 individuano il tipo di attività che le comunità energetiche sono tenute a realizzare, l’obiettivo primario (autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri delle comunità), l’immagazzinamento dell’energia prodotta, la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

Le comunità energetiche possono stipulare convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), redigono un bilancio energetico entro sei mesi dalla costituzione e un documento strategico entro dodici mesi.

**Art. 11**

L’articolo 11 propone **modifiche alla l.r. 15/2014 in materia di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo.**

In particolare, al comma 1, lettera a) dell’articolo si prevedono modifiche al comma 2 dell’articolo 3 della citata legge regionale, tramite l’inserimento delle lettere c-bis), d-bis) e d-ter) che prevedono rispettivamente:

- la realizzazione e lo sviluppo di una rete di teatri efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio, al fine di favorire l’integrazione sia tra i teatri medesimi sia con il contesto sociale e con i servizi per la mobilità;

- la distribuzione razionale ed equilibrata delle sale teatrali sul territorio regionale, al fine di garantire, in particolare, il pluralismo e la presenza equilibrata tra le diverse tipologie teatrali;

- la valorizzazione e di salvaguardia della cultura del territorio che i teatri e le attività culturali svolgono nei piccoli comuni.

Al comma 1, lettera b) dell’articolo in esame sono inserite modifiche all’articolo 5 della l.r. 15/2014, volte anch’esse a dare maggiore evidenza ed a precisare l’ambito applicativo di disposizioni normative, attraverso l’inserimento, nell’ambito della norma concernente la promozione della Regione degli spazi per lo spettacolo dal vivo, del riferimento all’ “esercizio”, oltre che alla realizzazione dei medesimi spazi e, infine, attraverso la specificazione degli gli organismi promotori dei progetti quali “organismi di programmazione, gestori di sale teatrali”.

Infine, al comma 1 lettera c) sono state apportate modifiche all’articolo 7 della l.r. 15/2014 concernente “Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale”.

In particolare, si è voluto dare maggiore evidenza sistematica, oltre che valenza generale per tutte le associazioni e le fondazioni partecipate dalla Regione, all’obbligo di trasmissione dei i bilanci preventivi e consuntivi alle strutture regionali competenti in materia di cultura e di bilancio. Si è ritenuto, altresì, precisare che detto obbligo di trasmissione costituisce condizione per l’erogazione delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera d) della medesima l.r. 15/2014.

Art. 12

L’articolo 12 prevede modifiche agli articoli 37 e 38 della l.r. 15/2002 recante **“Testo unico in materia di sport”** che disciplinano, in particolare, le attività di promozione delle attività sportive e la correlata concessione di buoni sport alle famiglie in condizioni di disagio economico da parte della Regione per consentire ai figli minori, agli anziani ed alle persone disabili a carico di praticare l’attività sportiva.

Si è ritenuto necessario introdurre **una più dettagliata disciplina della promozione delle manifestazioni sportive e delle altre iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio**. Si dettano i requisiti per l’accesso ai buoni sport, rinviando a successiva delibera di Giunta regionale gli eventuali ed ulteriori requisiti di accesso ai buoni.

Come noto l’istituzione dei buoni sportivi previsti dalla L.R. 15/2002 non ha mai trovato attuazione. Si dispone, quindi, l’attivazione in via strutturale di tale importante strumento di inclusione sociale e promozione sportiva rivolto a soggetti in situazione di svantaggio sociale o disagio socio-economico, applicando il modello già sperimentato con le risorse afferenti al c.d. “Pacchetto Famiglia” che sta rendendo possibile l’erogazione di oltre 2.500 voucher sportivi ad altrettanti bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni appartenenti a nuclei familiari a basso reddito. Il modello si basa sulla sottoscrizione di accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 e assicura il necessario coinvolgimento del CONI, delle federazioni, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute.

**Art. 13**

La legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) prevede, tra l’altro, **la concessione di contributi per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione di due tipi di consigli: i consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani e quelli dei bambini e ragazzi.**

Con la presente disposizione ci si propone di suddividere i consigli in tre categorie: quelli dei giovani, quelli dei ragazzi e quelli dei bambini, al fine di riconoscere a ciascuno un ruolo specifico in relazione alle diverse fasce di età.

Si è, inoltre, provveduto a rafforzare il ruolo propositivo dei bambini e dei ragazzi ed è stata prevista la possibilità, sia per i ragazzi che per i bambini, di essere seguiti all’interno di specifici laboratori.

**Art. 14**

L’articolo 14 reca diverse disposizioni concernenti la **razionalizzazione, l’innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi sociali.**

Si introducono disposizioni relative ai criteri per l’accreditamento delle strutture sociosanitarie, prevedendo la standardizzazione dei modelli organizzativi e delle linee guida relativi.

Il comma 4 reca disposizioni dirette a favorire l’istituzione e la strutturazione del servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso – già disciplinato dall’articolo 5, commi 3 e 4 della legge regionale n. 17/2015 Tale servizio è rivolto a soggetti che sono usciti da uno stato di coma prolungato pregresso e che non necessitano più di ricovero in strutture sanitarie al fine di favorirne il percorso di reinserimento sociale, scolastico o lavorativo.

Il comma 5 integra le previsioni dell’articolo 45 della legge regionale 11/2016, prevedendo che, previa autorizzazione della Regione, al fine di assicurare la funzionalità dell’ufficio di piano, una quota delle risorse assegnate dalla Regione per l’attuazione dei piani sociali di zona può essere destinata a misure di valorizzazione del merito ed incentivazione della performance del personale dell’ufficio di piano e al reclutamento di personale da destinare all’ufficio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, della normativa vigente in tema di pubblico impiego e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento.

Il comma 6 prevede la promozione di attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio, avvalendosi del Centro Sant’Alessio, quale Azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva della Regione Lazio, senza scopo di lucro, nel limite dell’autorizzazione di spesa pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2020-2022.

Infine, il comma 7 dell’articolo è diretto a promuovere l’adozione di modelli organizzativi, quali l’istituzione di una Banca del Latte Umano Donato presso i reparti di neonatologia, diretti a favorire e sostenere la donazione del latte umano materno, garantendo la libertà di scelta della mamma.

**Art. 15**

Nell’ambito **dell’obiettivo del contenimento dell’offerta di gioco, la disposizione mira ad ampliare la potestà dei Comuni nell’individuazione di ulteriori limitazioni a livello territoriale.**

A tal fine si introduce un criterio aggiuntivo, quello della “distribuzione oraria”, per consentire, in ambito locale, la previsione di eventuali fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata.

Si interviene, inoltre, attraverso l’introduzione di una disciplina transitoria che estende le limitazioni vigenti per le nuove sale anche ai punti gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo tempistiche differenziate di adeguamento per gli esercizi commerciali e le sale da gioco ed il raccordo con gli indirizzi ed i criteri contenuti nelle linee guida adottate in materia dalla Conferenza Unificata.

**Art. 16**

La disposizione in oggetto risponde all’esigenza di semplificazione e certezza dei tempi procedimentali. Nel confermare la competenza del comune in materia di procedimenti relativi al **trasferimento della farmacia in altri locali situati all’interno della medesima sede di pertinenza, si prevede che il procedimento debba concludersi entro novanta giorni** dalla presentazione della domanda di trasferimento e che decorso tale termine si forma il silenzio assenso.

**Art. 17**

Le disposizioni introdotte dall’articolo 17 si rendono necessarie al fine di **consentire l’utilizzo su scala regionale delle graduatorie dei concorsi in corso di espletamento e da espletarsi, per il personale del SSR ed afferente a tutti ruoli dello stesso SSR.** Tale intervento si colloca in coerenza con quanto disposto dal Decreto del Commissario ad acra n. U00378 del 12 settembre 2019 e del precedente Decreto del Commissario ad acta n. U00405 del 31 ottobre 2018 di approvazione del Regolamento per la procedura autorizzativa di assunzione del personale del S.S.R., che prevedono, tra l’altro, che le procedure concorsuali pubbliche, indette, pubblicate ed espletate, rientrano nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e, pertanto, assumono natura di atto concorsuale di livello regionale. Le graduatorie dei citati concorsi, dunque, assumono valenza regionale, con possibilità di utilizzo delle stesse da parte di tutte le Aziende e gli Enti del SSR ed essere, previa autorizzazione regionale, oggetto di scorrimento da parte delle stesse.

**Art. 18**

L’articolo 18 risponde **all’obiettivo di garantire il diritto alla prima casa a determinate categorie che trovano difficoltà a reperire un alloggio al libero mercato.** La Regione Lazio, attraverso le politiche di edilizia residenziale agevolata concede, ai sensi della normativa in materia, finanziamenti a titolo di contributo, agli operatori individuati tra società di costruzione, cooperative edilizie e loro consorzi per la realizzazione di alloggi da destinare alle suddette categorie a condizioni agevolate. Per garantire la realizzabilità dei singoli programmi oltre alla quota di finanziamento pubblico, gli operatori debbono accendere un finanziamento anche presso gli istituti di credito.

Si è riscontrato che le cooperative edilizie, in particolar modo, trovano grandi difficoltà ad ottenere finanziamenti presso gli istituti bancari. Pertanto, al fine di consentire la realizzabilità degli alloggi stessi, con la normativa in esame si propone l’istituzione di un fondo di rotazione denominato “Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata” che garantisca agli operatori, a titolo di anticipazione, la disponibilità finanziaria necessaria per portare a compimento gli interventi programmati e in tal modo soddisfare le esigenze di quei cittadini che riuniti in cooperativa partecipano in modo cospicuo con proprie risorse finanziarie alla realizzazione degli alloggi.

**Art. 19**

Il comma 1 dispone che i **luoghi di culto utilizzati da più di 50 anni dalle diocesi o dalle parrocchie civilmente riconosciute, previa richiesta, possono essere trasferiti, a titolo gratuito e con vincolo di destinazione, alle medesime parrocchie o diocesi**. I beni mobili di proprietà regionale ivi contenuti sono ceduti in custodia alle stesse parrocchie o diocesi, che ne curano la conservazione la manutenzione ed il restauro. Il trasferimento di proprietà avviene a cura e spese del beneficiario, previa deliberazione della Giunta regionale.

Il comma 2 stabilisce che la riduzione della contribuzione della Regione alle spese di funzionamento, ove previste da leggi regionali, degli organismi pubblici comunque denominati non si applica alle fondazioni ed associazioni di rilevanza statale o regionale, partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione, che svolgono attività culturali.

Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dal 2020, i proventi derivanti dalla alienazione dei beni immobili di proprietà dell’ARSIAL siano introitati nella misura del 70% e versati all’entrata del bilancio nella tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” del titolo 4 “Entrate in conto capitale”.

Si dispone che l’importo relativo alla concessione di anticipazioni di liquidità, concessa ai tesorieri o cassieri degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché ai propri enti ed organismi strumentali ed ai consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale, si riferisce a ciascun esercizio finanziario.

Con i commi da 6 a 9 si intende favorire il completamento delle opere pubbliche finanziate dalla Regione.

**Art. 20**

L’articolo 20 **prevede l’istituzione della Fondazione di partecipazione Tevere per Tutti.**

Il sistema di responsabilità pubblica e istituzionale che governa le sponde del Tevere è stato fino a oggi caratterizzato da sovrapposizioni e stratificazioni. Inoltre, la frammentarietà gestionale e il profluvio normativo hanno reso difficoltoso il perseguimento di una prospettiva collettiva in grado di rendere il Tevere un bene comune da restituire alla cittadinanza tramite la partecipazione e l’interazione propositiva tra i soggetti pubblici e privati che vivono e governano la città. Un esempio paradigmatico di forme di partenariato pubblico-comunità istituzionalizzato è rappresentato dalle Fondazioni di Partecipazione (FdP), che, negli anni, è risultato uno degli strumenti giuridici più utilizzati in campo culturale, ambientale, della ricerca scientifica, nel settore sociale, nella rigenerazione urbana supportando la nascita di ecosistemi economici locali autosufficienti a partire una gestione collettiva di beni comuni in funzione dell’attivazione di processi si sviluppo locale basati sull’innovazione e la sostenibilità.

La Fondazione si candida pertanto ad essere lo strumento giuridico al perseguimento sul tratto fluviale urbano delle finalità di politica pubblica già poste alla base delle azioni intraprese da Regione Lazio con l’avvio del Contratto di Fiume per il Fiume Tevere e la disposizione normativa contenuta nell’art. 59 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 con la quale la Regione ha dettato norme per la riqualificazione del tratto metropolitano del fiume Tevere nell’ottica di una sua gestione integrata.

**Art. 21**

L’intervento normativa di cui al comma 1 è volto a dare attuazione all’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). **Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione individua le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19, del dlgs 165/2001**.

Al comma 2 si stabilisce che l'accesso alla qualifica dirigenziale unica del ruolo della dirigenza avviene sulla base della programmazione del fabbisogno di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2002, e nel rispetto dei princìpi indicati all'articolo 2 della medesima legge, a seguito di concorso per esami o titoli ed esami.

**Art. 22**

**L’articolo 22 reca disposizioni modificative e abrogative di alcune previsioni di leggi regionali.**

In specie, il comma 1 prevede l’abrogazione del comma 9 dell’articolo 6 della l.r. n. 82/1988, al fine di semplificare la disciplina vigente in materia di raccolta dei tartufi, superando il divieto, attualmente imposto a coloro che non abbiano superato l’esame, di partecipazione alle successive prove d’esame per un intero anno.

Il comma 2 dispone l’abrogazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 18ter della l.r. 24/1998. Con l’introduzione della lettera b-ter), operata dalla l.r. 17/2016, il legislatore ha previsto un procedimento specifico per “opere pubbliche o di interesse pubblico”. Tale norma introduce una categoria di opere nella quale sono ricomprese le “isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti e gli impianti di compostaggio” disciplinata dalla lettera d) della quale, pertanto, si propone l’abrogazione. Inoltre, la lettera b-ter) è stata inserita dall’art. 3, comma 90, della l.r. 17/2016, ed è successiva alla lettera d) vigente, che è stata modificata dall’art. 1, comma 5, della l.r. 8/2014. Inoltre, si evidenzia che, ferma restando la necessità dell’autorizzazione paesaggistica sul progetto definitivo, il parere preventivo e vincolante del MIBAC previsto nella lett. b-ter) assicura una gestione condivisa della deroga e di conseguenza una maggiore tutela del bene paesaggistico.

Al comma 3 l’abrogazione dell’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 ha lo scopo di semplificare le disposizioni vigenti in materia di interventi in favore dei giovani, eliminando la precedente differenziazione tra “comunità giovanili” e “associazioni giovanili”, non sussistente a livello nazionale e a volte di difficile interpretazione, e riunificando la disciplina regionale nell’ambito della sola L.R. 29 Novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”.

Si è ritenuto opportuno precisare che le disposizioni dell’abrogando articolo 82 continuano comunque a disciplinare i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Al comma 4 si propone l’abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004), concernente la corresponsione di somme stanziate in bilancio ad enti partecipati.

Al comma 5 si propone la modifica all’art. 134 quinquies dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, al fine di prorogare al 30 settembre 2019 il termine di inizio lavori di cui all’art. 7 bis della L.r. 6 agosto 1999, n. 12.

La proroga si rende necessaria per consentire la realizzazione di quegli interventi già ammessi a finanziamento che ad oggi non hanno ancora potuto iniziare i lavori a causa di ritardi e sospensioni da parte dei comuni dei procedimenti di concessione delle aree.

Il comma 6 reca una modifica alla legge regionale 2/2017, sulla disciplina relativa alle strutture presenti sulla rete dei cammini, al fine di coordinarne le previsioni con la normativa di settore vigente.

I commi 7 e 8, modificano rispettivamente le leggi regionali 12 e 13 del 2019, dando seguito ad un impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei ministri in sede di esame della legittimità delle leggi regionali.

Il comma 9 interviene sulla legge regionale n. 55 del 1998 (Autorecupero del patrimonio immobiliare). Viene estesa la possibilità per enti ed istituti di ristrutturare immobili privati in cambio del comodato per 18 anni.

Infine, con l’art. 23 si dispone l’entrata in vigore del provvedimento.